

**Convegno Giuristi Democratici**  
**DIRITTI DISSENSO REPRESSIONE**  
**Napoli, 10 novembre 2012**

***IL PROTAGONISMO DEGLI ENTI LOCALI; IL CASO ROMANO: LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE  
DEL COMUNE E DELLE MUNICIPALIZZATE***

Ai fini di una migliore esposizione, ho ritenuto di dedicare la prima parte della mia relazione alla ricostruzione dei fatti accaduti a Roma in due diverse giornate: il 14 dicembre 2010 e il 15 ottobre 2011.

La seconda, agli aspetti più propriamente riguardanti il titolo del mio intervento, comuni alle diverse vicende processuali e con una disamina più approfondita delle varie tipologie di danno lamentate dalle parti civili, o meglio presunte parti offese.

È allora opportuno ricordare dapprima:

**1.a. il 14 dicembre 2010.**

Al termine di una manifestazione molto partecipata, promossa da un cartello di forze soprattutto sindacali e studentesche riunite sotto la sigla “Uniti contro la crisi” in un anomalo sabato nel quale è previsto un voto di fiducia decisivo per il Governo Berlusconi, che sopravvive solo grazie al mercimonio messo in atto dai vari Scilipoti, Razzi e compagnia brutta, proprio a seguito dell’annuncio del risultato scoppiano dei tumulti tra Piazza del Popolo e Via del Corso, quando un pezzo di corteo decide di non fermarsi in Piazza, ma di proseguire verso Montecitorio. Le forze dell’ordine sbarrano il passaggio ai manifestanti, una parte dei quali decide di forzare il blocco. È in quel contesto —comunque molto ampio a livello di estensione territoriale— che si verificano degli incidenti e viene operata una serie di arresti.

Il lunedì successivo, il giorno 16, gli arrestati, suddivisi in cinque gruppi più o meno consistenti a seconda dei reparti che avevano operato gli arresti, vengono condotti in cinque diverse sezioni collegiali del Tribunale per le udienze di convalida. Imputazione, per tutti o quasi: artt. 110, 337 e 339 c.p. (per alcuni anche lesioni).

Tutti i circa 20 arrestati —giovani e giovanissimi incensurati e privi di pendenze— sono scarcerati, tranne uno per il quale viene disposta la misura cautelare dei domiciliari e due con obbligo di presentazione alla p.g. È allora che una parte dei media e ovviamente il Governo e gli espo-

nenti della maggioranza mettono sotto accusa la magistratura “lassista”: scatta l’ispezione ministeriale e si preannunciano, da parte di Maroni, il DASPO per i manifestanti e tutta una serie di altre misure restrittive per gli organizzatori e promotori di manifestazioni (versamento cauzioni etc.).

I Giuristi Democratici non fanno mancare la loro voce nel denunciare questo clima<sup>1</sup>.

Tra gli esternanti che esprimono sdegno per la scarcerazione degli arrestati e la non adozione di misure cautelari, spicca ovviamente il Sindaco di Roma Capitale, Gianni Alemanno (in compagnia della presidente della Regione Lazio, Renata Polverini). Prende quindi corpo l’idea di far costituire il Comune parte civile nei vari processi, nel frattempo rinviati per richiesta di termini a difesa.

Si apre qui la prima "breccia", con la costituzione del Comune di Roma Capitale ammessa in tre dei cinque differenti processi.

Profili della richiesta risarcitoria: danni materiali (poi dimostratisi insussistenti per ammissione della stessa Giunta capitolina), ma soprattutto «danno alla cittadinanza», «danno funzionale proprio dell'Ente comunale» e «lesione dell'immagine del Comune».

Mossa, quella di Alemanno, non solo demagogica, come rilevato dai più; ma vieppiù chiaro esercizio di *metus* nei confronti della magistratura, evidentemente ritenuta incapace di provvedere da sé sola a svolgere le proprie ordinarie funzioni, con affiancamento dell'avvocatura comunale alla Pubblica Accusa e un malcelato intento chiaro intento di etero direzione dei poteri accusatori.

Le ordinanze ammissive sono per lo più basate su una applicazione acritica (acefala?) di Cass., sez. II pen., 23046/10 per cui *«in tema di responsabilità extracontrattuale il risarcimento può*

---

<sup>1</sup> Comunicato-stampa Giuristi Democratici del 20.12.'10: *«I Giuristi Democratici esprimono la loro riprovazione per le nuove interferenze nell'attività giudiziaria, operate stavolta non solo dal solito Sindaco di Roma e dalla Presidente della Regione Lazio, ma addirittura dal Ministro della Giustizia, in merito al processo ad alcuni degli imputati per i fatti del 14 dicembre, in corso a Roma. Se il biasimo espresso nei confronti dei giudici, "colpevoli" di aver scarcerato i manifestanti arrestati applicando solo in pochi casi misure cautelari è solo l'ultimo episodio di una serie di pesanti ingerenze tese a ottenere pronunce più severe sullo status libertatis di soggetti non ancora giudicati in primo grado, l'annuncio di ispezioni ministeriali costituisce un evidente tentativo di intimidazione nei confronti dell'autorità giudicante. Tutto ciò, in uno stato realmente di diritto, è intollerabile. Che il garantismo tanto sbandierato dall'attuale compagine governativa fosse in realtà pretesa d'impunità unicamente per i propri sodali, lo si era compreso da tempo. Cionondimeno, oggi si è in presenza di atti di manifesta malafede da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'ennesimo tentativo di intromissione in vicende processuali. Costoro sanno bene che gli imputati sono giovani, incensurati e privi di pendenze, e che non viene loro contestato un ruolo attivo negli scontri. In barba alla presunzione di innocenza, però, chiedono —anzi, pretendono— nei confronti di tutti indistintamente gli imputati misure da stato di polizia. Di fronte all'annuncio di misure palesemente anticostituzionali come il DASPO per i manifestanti o, peggio, degli arresti preventivi evocati nelle ultime ore, i Giuristi Democratici, impegnati a garantire la libera espressione del pensiero e il godimento dei diritti costituzionali, nonché l'instaurazione di un contesto propizio al pacifico svolgimento delle manifestazioni, ritengono che vada innalzata la guardia degli irrinunciabili presidi di libertà contenuti nella nostra legge fondamentale e denunciata con forza la pericolosa deriva autoritaria di un governo e di una maggioranza sempre più deboli nei numeri e delegittimati da tutte le istanze democratiche di lotta, ma al contempo sempre più protervi e arroganti»*.

*essere esteso anche ai danni mediati e indiretti che costituiscono effetti normali dell'illecito secondo il criterio della cd. regolarità causale (cfr. costante giurisprudenza delle sezioni civili di questa S.C.)»;* sicché si è ritenuta l'ammissibilità della costituzione di parte civile nel reato associativo delle parti offese dai reati-scopo in quanto l'imputato, quale "contabile" della associazione aveva contribuito a porre in essere la necessaria preconditione del successivo verificarsi dell'evento di danno dei reati-fine.

L'esito dei processi di primo grado ha visto quasi tutti gli imputati assolti, a parte due condanne a quattro mesi e una a sette. Il risarcimento al Comune di Roma, ove ammesso, è stato limitato a cifre tutto sommato modeste e comunque nettamente inferiori alla richiesta.

Il risarcimento è stato però negato in un processo, pur in presenza di due condanne, perché correttamente ritenuta mancante la *«prova di concorso di persona nel reato»*. Recependo la tesi difensiva che criticava l'ennesima indebita estensione del concorso con migliaia di altri manifestanti per disordini avvenuti in luoghi e tempi diversi, ritenuto dall'accusa sussistente anche quando praticamente "telepatico" (come già da altri giustamente definita tale supposta forma di concorso), si è quindi affermato che *«la circoscritta condotta dei due non può aver cagionato, in sé considerata e in assenza di specifiche prove in tal senso, neanche quei danni non patrimoniali, rappresentati da turbamenti morali della collettività, pure astrattamente risarcibili a favore degli enti pubblici esponenziali di essa»* e citando al proposito la fondamentale Cass., sez. I pen., 10730/09 sul concorso di persone nel reato<sup>2</sup>.

Arriviamo dunque al:

### **1.b. 15 ottobre '11.**

Una grande manifestazione che si svolge in contemporanea con altre piazze europee, definita "degli indignati", attraversa le vie di Roma e si svolge in larga parte pacificamente.

Questa volta, però, i disordini sono molteplici, e dovuti sia ad episodi di teppismo che si verificano dalla metà circa del percorso in poi a opera di gruppi che, in tutta evidenza, avevano già scelto in precedenza gli obiettivi da colpire e soprattutto in quale modo farlo; sia ad una reazione del tutto imprevedibile di altri settori di manifestanti rispetto alle cariche indiscriminate ed ai caroselli dei blindati di polizia in Piazza S. Giovanni ai danni di manifestanti pacifici e inermi, che provocheranno feriti sia tra questi ultimi che tra le forze di polizia. Il tutto, in un contesto territoriale amplissimo e in un arco temporale che va dalle 17,30 circa fino a oltre le 20,30. Del-

---

<sup>2</sup> (Trib. Roma, sez. I pen., 14789/12 del 19.7.'12)

la dozzina di manifestanti arrestati, a parte quattro, ognuno viene arrestato in luoghi e circostanze diverse.

Ed a parte quattro ragazzi cui vengono concessi i domiciliari, agli altri —i reati sono sempre gli stessi e gli indagati, anche qui tutti giovani e giovanissimi, sono incensurati e per lo più privi anche di precedenti di polizia— viene applicata la misura della custodia in carcere, con ordinanze fotocopia che, oltre a riportare a mo' di copia e incolla l'informativa della Questura sull'andamento dell'intera manifestazione, risultano basate per lo più sulla ritenuta gravità degli indizi e su un incomprensibile pericolo di reiterazione del reato (come se una manifestazione non fosse un evento straordinario e prevedibile perché soggetto a richiesta di autorizzazione).

(Importante: fin qui, in nessun atto, del P.M. o del G.I.P., è indicata come persona offesa il Comune o una municipalizzata.)

Atteso quanto sopra, può legittimamente dirsi che nell'occasione è stato operato un uso della custodia cautelare a evidenti fini repressivi di contenimento del dissenso, solo attenuato dal Tribunale della Libertà che applicava per quasi tutti i domiciliari e poi dal Tribunale: solo al termine del primo grado di giudizio (al termine del quale tutti gli imputati saranno condannati), e solo per quelli che hanno ricevuto condanne inferiori ai due anni (tre, se infraventunenni) c'è il ritorno alla libertà. Le condanne sono pesantissime: dai due ai quattro e finanche cinque anni di reclusione; per di più, in questi ultimi casi, in sede di giudizio abbreviato e comunque a fronte di prove audiovisive tuttora presenti nell'Internet che scagionano almeno tre degli imputati! Di queste condanne, le più alte, sinora, sono state recentissimamente ridotte in appello sotto i tre anni.

Ma facciamo un passo indietro: dopo la convalida in carcere, agli avvocati del Comune viene concesso di conoscere i nominativi degli indagati e i relativi numeri di ruolo dei procedimenti, e, pur non essendo loro consentito poiché Roma Capitale non risulta persona offesa dal reato, riescono a depositare nelle cancellerie una dichiarazione del Sindaco Alemanno che «*autorizza*» (non “chiede di autorizzare”!) i propri avvocati a visionare ed estrarre copia degli atti e quindi a presentare un "atto di costituzione di persona offesa", atto sconosciuto al codice di rito, ma evidentemente presente in un codice capitolino che il Sindaco deve aver fatto redigere alla sua avvocatura, vista l'ansia di riconoscimenti —solo formali— sempre maggiori per l'urbe che Alemanno ha inseguito durante tutto questo disgraziato lustro che ci auguriamo di gettarci al più presto alle spalle. Da questo momento in poi, ovviamente, sui capi d'imputazione il Comune figurerà quale persona offesa dal reato.

Quasi per tutti gli imputati, ha luogo il giudizio direttissimo dopo 29 giorni dai fatti, davanti la decima sezione: di nuovo, il Comune viene ammesso come parte civile con motivazione che ricalca quelle del 14 dicembre 2010, con la novità delle municipalizzate AMA (ambiente) ed ATAC (trasporti).

L'atto di costituzione del Comune presenta i profili già riferiti, sui quali ci soffermeremo tra poco; quelli delle municipalizzate presentano profili... bassi, e con nessuna relazione rispetto ai fatti-reato contestati.

L'ATAC lamenta danni economici diretti e indiretti, oltre che d'immagine (in dettaglio danneggiamento parcometri, telecamere, corse di mezzi pubblici perse, lavori straordinari) per i quali richiede a ognuno degli imputati un risarcimento di 50mila euro. Anche l'AMA assume danni patrimoniali (sporcizia strade, danneggiamento beni di proprietà Ama) e non patrimoniali (lesione immagine e prestigio), per una richiesta di 200mila euro per imputato.

Va allora ricordato che la manifestazione di protesta rappresenta l'esplicazione di un diritto costituzionalmente garantito. E che di per sé, i cortei di protesta, al di là dei naturali disagi che possono essere arrecati al resto della cittadinanza (riduzione della mobilità; produzione di un accumulo di rifiuti abbandonati lungo il percorso, anche in considerazione della prassi costante di piombare i contenitori per i rifiuti per supposte esigenze di sicurezza), rappresentano — vieppiù se «*pacifici e autorizzati*» quale quello del 15.10.'11, come riconosciuto finanche nei capi d'imputazione— uno dei modi in cui si realizzano i principi di democrazia di un paese, la cui primazia può anche comportare una temporanea compressione di altri diritti. Quindi, non possono in sé essere considerati motivo di danno per la città, come invece impudicamente sostenuto da taluni pubblici ministeri.

E soprattutto: se taluni profili di ammissibilità potevano astrattamente valere per il Comune, ben difficilmente possono attagliarsi alle posizioni delle municipalizzate, sempre con riferimento ai reati contestati, ossia resistenza aggravata in concorso a p.u.

**2.** Mentre la decima sezione ammette dunque tutte le costituzioni di p.c., ecco che invece davanti al G.I.P., dal quale erano finiti tre imputati per i quali non era stato richiesto il giudizio direttissimo, cominciano a trovare riconoscimento le eccezioni e le questioni delle difese, e le ordinanze diventano più robuste e, c'è da auspicare, con motivazioni più difficilmente aggirabili. Si sostiene infatti che se l'orientamento più recente della Corte di cassazione tiene conto della ricordata sentenza della II sezione penale n. 23046/10, cionnondimeno, la stessa giurisprudenza precisa tuttavia che un evento dannoso è da considerare causato da un altro se, ferme restando le

altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cd. teoria della *conditio sine qua non*). **D'altro canto, però, non è sufficiente** tale relazione causale per determinare una causalità **giuridicamente** rilevante dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante, non appaiano inverosimili (cd. teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, la quale in realtà, oltre che una teoria causale, è anche una teoria della **imputazione del danno**).

Più in particolare, l'incidenza eziologica delle cause antecedenti va valutata per un verso nel quadro dei presupposti condizionanti (per cui deve trattarsi di "antecedente necessario" dell'evento dannoso a questo **legato da un rapporto di causazione normale e non straordinario**) e per altro verso in coordinazione con il principio della causalità efficiente, che, contemperando la regola dell'"equivalenza causale", espunge appunto le cause antecedenti dalla serie causale facendole scendere al rango di mere occasioni in presenza di un fatto sopravvenuto di per sé idoneo a determinare l'evento anche senza quegli antecedenti (Cass., sez. III civ., 5962/00).

Così argomentando, e osservato che il reato ascritto agli imputati è quello di resistenza a pubblico ufficiale aggravato ai sensi dell'art. 339 c.p., deve rilevarsi non solo l'assoluta estraneità, secondo un principio di regolarità causale, della condotta alla produzione di danni ai servizi di pubblico trasporto e di igiene urbana ovvero agli interessi rappresentati dal Comune di Roma Capitale, ma anche come l'evento asseritamente "causante" individuato nella condotta degli imputati si inserisca in una causalità antecedente non solo non necessaria all'evento causato ma straordinaria.

Si tratta di una lettura ispirata agli intenti del Legislatore (cfr. relazioni ministeriali, atti preparatori al c.p.p. e successivi interventi normativi) sull'ammissibilità della domanda risarcitoria nel giudizio penale, da limitarsi in considerazione delle ragioni di celerità e speditezza del giudizio di responsabilità.

Infine, su tale quadro non possono incidere le circostanze aggravanti contestate, non potendo queste, di per sé sole, considerarsi idonee a incidere, attesa l'estraneità concettuale, sui criteri di individuazione del nesso causale tra condotta ed evento di danno in relazione al quale sono state formulate le domande risarcitorie. (In questo senso, ord. GIP Roma Dr.ssa Fattori del 22.2.'12.)

Vale ora la pena affrontare i profili di danno lamentati dal Comune, non prima, però, di avere evidenziato come di fatto sussista, praticamente sempre, innanzitutto una

## **2.1. Carenza di legittimazione dell'Ente Comune.**

Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 c.p. tutela, come noto, "*la libertà di azione dei pubblici poteri nella fase dell'esecuzione delle decisioni autonomamente adottate e, conseguentemente, nel buon andamento della p.a.*".<sup>3</sup>

Tale "*libertà di azione dei pubblici poteri nella fase di esecuzione delle decisioni autonomamente adottate*" consisterebbe nel **servizio di ordine pubblico** svolto dalle Forze dell'ordine per evitare che i manifestanti superassero lo sbarramento da queste operato.

Affinché possa considerarsi l'Amministrazione comunale quale persona offesa dal reato, dunque, è necessario che la stessa abbia posto in essere **attività di pubblica sicurezza** il cui compimento è stato compromesso dall'azione dei manifestanti imputati.

In altri termini, la condotta di questi avrebbe dovuto impedire l'esecuzione di decisioni autonomamente adottate dall'Amministrazione comunale e volte a garantire la pubblica sicurezza durante la manifestazione da parte di organi facenti parte dell'Amministrazione stessa.

Ma la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza è prerogativa esclusiva delle Forze dell'ordine: esse possono al più avvalersi a tal fine dell'attività della Polizia Municipale solo in **funzione ausiliaria** e a condizioni specificamente individuate in via legislativa.

A norma degli articoli 5 e 3 della Legge quadro 65/86 sull'ordinamento della Polizia Municipale, infatti, il personale che svolge servizio di Polizia Municipale "*esercita funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza* (solo) *previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità*": per questo, in apertura ho inserito l'inciso "praticamente sempre": poiché quasi mai si verifica, in occasioni come quelle che stiamo analizzando, una simile richiesta e successiva disposizione del Sindaco.

Ciò posto, è evidente come l'eventuale lesione del regolare andamento della P.A., consistita nell'opporci al regolare svolgimento del **servizio di pubblica sicurezza** svolto dalle Forze dell'ordine per evitare lo svolgimento della manifestazione non autorizzata, non può ritenersi legittimante la costituzione di parte civile da parte del Comune.

Anche i poteri recentemente riconosciuti in materia al Sindaco<sup>4</sup> (D.L. 92/08 con le ormai famigerate ordinanze d'urgenza che come Giuristi Democratici conosciamo molto bene per aver più volte contrastato) non fanno che confermare l'eccezionalità di tali funzioni, stanti i limiti e le condizioni a cui lo stesso Legislatore ne ha subordinato l'esercizio.

Concludendo sul punto, dunque, non va ritenuta ammissibile la costituzione di parte civile di un ente che non faccia nel proprio statuto specifico riferimento al bene giuridico oggetto di tutela,

---

<sup>3</sup> ANTOLISEI, Pt. s. II, 378; FIANDACA-MUSCO, Pt. s. I, 285; *ex multis*, Cass., sez. VI pen., 3417/06.

<sup>4</sup> D.L. 23 maggio 2008 n. 92, conv. con mod. in L. n. 125/08.

individuando quantomeno **le condotte offensive che lo stesso si prefigge di prevenire e contrastare con la propria attività.**

Vi è poi la

**2.2. Insussistenza del presunto danno "alla cittadinanza" e del danno "funzionale proprio dell'Ente comunale".**

Il Comune ha operato in questo caso un richiamo ai generici e onnicomprensivi art. 1 Statuto dell'Ente («*Il comune di Roma Capitale rappresenta la comunità di donne e uomini che vivono sul suo territorio...*») e all'art. 3, co. 2 T.U.E.L. («*Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo*»). Queste norme di certo non permettono di stabilire quella necessaria "connessione", che dev'essere specifica ed esplicita, tra gli interessi protetti dalle norme in contestazione e lo scopo dell'ente che si lamenta esser stato frustrato.

Tale circostanza non appare neppure scalfita da un ulteriore richiamo all'idoneità dei reati in contestazione a incidere sulla **pubblica incolumità.**

Il reato di cui all'art. 337 c.p., come noto, è sistematicamente inserito nel Libro II, Titolo II "*Dei delitti contro la pubblica amministrazione*" (artt. 336-360), Capo II "*Delitti dei privati contro la pubblica amministrazione*" del codice penale, mentre ai distinti delitti contro l'incolumità pubblica è riservato lo specifico e diverso Titolo VI del Libro II (artt. 422-452).

Il fatto che il Comune sia «*legittimo portavoce*» (come si è definito) della pubblica incolumità a nulla può rilevare ai fini della legittimazione alla costituzione di parte civile nel processo.

E allora, non può ammettersi la costituzione di parte civile del Comune, non essendo possibile individuare quel rapporto diretto e immediato tra le condotte contestate nel capo d'imputazione ed il danno lamentato dall'Ente.

Infine, va sottolineata la

**2.3. Insussistenza della presunta "lesione all'immagine del Comune".**

Per prima la Corte dei Conti ha affermato, con sentenza a sez. riun. del 23.4.'03 che il diritto all'immagine dell'ente pubblico deve essere concepito quale diritto al conseguimento, al mantenimento e al riconoscimento della propria identità come persona giuridica pubblica.

La dottrina<sup>5</sup> ne ha individuato il fondamento normativo nel secondo comma dell'art. 97 Cost.: la giurisprudenza ha dimostrato la sua apertura nei confronti di un pregiudizio non patrimoniale inteso come lesione dell'interesse della persona giuridica pubblica alla sua identità, reputazione, credibilità, giuridicamente tutelato in base al disposto dell'art. 97 Cost.

Il primo comma dell'art. 97 Cost. fissa, per l'agire amministrativo, parametri di **imparzialità e buon andamento**; su tali basi, il Legislatore ordinario ha individuato gli ulteriori parametri di trasparenza ed economicità.

Tali criteri costituiscono indubbiamente il riconoscimento di interessi collettivi di grande rilievo sociale che si aggiungono a quelli alla corretta gestione delle risorse pubbliche.

Da ciò deriva che la lesione dell'immagine dell'Ente pubblico passa necessariamente attraverso un'offesa a quelli che, in via costituzionale prima e legislativa ordinaria poi, sono stati definiti i principi ispiratori dell'agire amministrativo. In altri termini, affinché possa ipotizzarsi una lesione all'immagine dell'Ente pubblico occorre che le condotte contestate abbiano in qualche modo inciso sul richiamato principio di regolare andamento della p.a.

Ciò detto, è evidente come le condotte richiamate non hanno in alcun modo leso il buon andamento dell'amministrazione comunale né, conseguentemente, l'immagine della stessa presso i consociati.

A tal punto è importante ricordare che la Cass. ha già negato la configurabilità del danno all'immagine, con la pronuncia n. 32957 del 12.07.'01 della VI sezione penale, secondo la quale *«Non è risarcibile il "danno all'immagine" derivante da reato a un ente pubblico, in quanto tale danno è riferibile soltanto a sofferenze fisiche o psichiche proprie di una persona fisica»*.

Vi sono, è vero, isolate pronunce che hanno accostato a tali beni quello del "**prestigio della P.A.**". Anche in questo caso, però, occorre stabilire in che modo il prestigio della P.A. possa ritenersi leso dalla condotta del soggetto attivo del reato.

E allora le sentenze solitamente richiamate a favore di tale tesi riguardano fattispecie di associazione a delinquere di stampo mafioso, truffa (Casinò Sanremo), corruzione (del Sindaco per degli appalti), peculato, per cui si sono ritenute in quel caso lese l'immagine, lo sviluppo turistico ed economico della città (Cass. I, 8.7.'95, Costioli; Cass. IV, 2963/04). Tutte queste sono all'evidenza fattispecie di segno del tutto diverso rispetto a quelle per cui si è proceduto, poiché relative a condotte che, diversamente da quelle contestate nei processi romani, sono state poste in essere **da organi della stessa P.A.**

---

<sup>5</sup> DI RAGO, *Il danno all'immagine della pubblica amministrazione*, 2004.

Voglio augurarmi di aver fornito spunti utili a contrastare questa tendenza degli Enti locali e addirittura delle municipalizzate a costituirsi parte civile nei procedimenti come quelli illustrati, affinché sia rispettato in primo luogo il ruolo della magistratura requirente —cui sola appartiene la potestà punitiva— e giudicante, che non può tollerare affiancamenti o peggio sucedanei. Inoltre, perché ritengo che in presenza di “danni” quali quelli lamentati dalle parti civili —talvolta— costituite (o meglio presunte parti offese), non sia ammissibile la costituzione, a differenza di quanto attiene alle condotte poste in essere, come da ultimo ricordato, da organi della stessa P.A.

Cesare Antetomaso

*(Si ringraziano i Colleghi Luigi Galloni e David Leggi.)*